

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 60 del 07.04.2016

Oggetto: AFFIDO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO ANTOLINI DELLO STUDIO ASSOCIATO AFB ENGINEERING DI TIONE DI TRENTO (TN) DEL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI RELATIVI AL NUOVO PARCO GIOCHI IN C.C. DAONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale di Valdaone, intende riqualificare l'esistente parco giochi posto vicino alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Daone, mediante un ampliamento dello stesso con inserimento di nuovi giochi;
- con determinazione del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Daone n. 174/2014 del 03.12.2014 si è già provveduto all'acquisto di alcuni giochi ditta COM.PI Legno S.r.l. di Condino (TN), visto che la Comunità delle Giudicarie aveva stanziato un apposito finanziamento all'interno del progetto "Family" per la valorizzazione dei parchi giochi situati all'interno del territorio della Comunità delle Giudicarie, ed il Comune di Daone aveva richiesto uno specifico contributo per il recupero del suddetto parco;

Essendo necessario provvedere in tempi brevi alla redazione del progetto del nuovo parco giochi, al fine di poter affidare l'esecuzione di tutti i lavori, nella stagione invernale e poterli poi eseguire nella prossima primavera, con deliberazione n. 64/2015 si stabiliva di affidare, all'arch. ALBERTO DI CAMILLO, con studio a Condino (Tn), iscritto Ordine degli Architetti di Trento al n. 1327, l'incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, con successiva direzione dei lavori relativi al nuovo parco giochi in C.C. Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 6719 in data 22.09.2015, verso corrispettivo pari a Euro 19.344,55= a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 4% (€ 773,78=) e l'IVA al 22% (€ 4.426,03=), per ottenere complessivi Euro 24.544,36=;

Essendo ora necessario provvedere alla nomina del coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva delle opere;

Ravvisata l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- i numerosi impegni del personale dell'Area tecnica comunale, già occupato in altri compiti e quindi impossibilitato ad operare in modo diretto non essendo nemmeno dotato dell'attrezzatura idonea e necessaria;
- la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. integrato con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ed ora la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Sottolineato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e liberi professionisti destinatari dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza delle strutture tecniche e professionali dello Studio, tenendo anche conto dei precedenti lavori svolti.

Preso atto della disponibilità offerta dall'ing. Francesco Antolini, dello Studio Associato AFB Engineering di ing. Antolini Francesco e ing. Bondioli Francesco, con sede a Tione di Trento (Tn), per il coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva delle opere in oggetto;

Richiamato l'art. 9 del regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993, n. 26, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg., il quale stabilisce che, nelle ipotesi di incarichi in cui l'importo stimato di parcella non ecceda i 100.000.= ECU, l'Amministrazione committente possa procedere all'affidamento diretto ad un professionista.

Visto il preventivo di parcella relativo all'incarico in argomento pervenuto in data 17.03.2016 al prot. n. 1906 dall'ing. Francesco Antolini, che prevede un importo di € 5.305,65= (già scontato del 20% e comprensivo delle spese) a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 4% (€ 212,23=) e l'IVA al 22% (€ 1.213,93=), per ottenere complessivi € 6.731,81=;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico in argomento.

Visto l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non ecceda l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Rilevato che la spesa complessiva di cui alla presente deliberazione, pari a Euro 6.731,81= trova disponibilità all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9345 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestione residui.

Dato atto che gli affidamenti degli incarichi tecnici nel limite dell'importo di euro 26.000,00, come stabilito al comma 12 dell'articolo 20 ed all'art. 22 della L.P. 26/1993, possono essere disposti anche prescindendo dallo schema tipo di convenzione di cui al medesimo articolo.

Rilevata la propria competenza all'adozione della presente deliberazione, in conformità a quanto previsto dall'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 06.06.2014 e ss.mm.

Considerato che, ai fini dell'incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- b) acquisire la documentazione comprovante l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo;

Accertato che:

- non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;
- il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale) sarà accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato al momento dell'incarico;
- il corrispettivo proposto è da ritenersi congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti responsabilità assunte con l'incarico;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dell'incarico potrà essere assolta mediante l'inserimento del nominativo del professionista in apposito elenco da pubblicare;

Sottolineato che le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

- 1. Il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro le tempistiche sotto riportate;
- 2. Qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
- 3. Il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna della prestazione richiesta.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 81, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, da cui risulta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa. con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di affidare**, per quanto meglio espresso in premessa, all'ing. Francesco Antolini, dello Studio Associato AFB Engineering di ing. Antolini Francesco e ing. Bondioli Francesco, con sede a Tione di Trento (Tn), l'incarico per il coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva delle opere relative al nuovo parco giochi in C.C. Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 1906 in data 17.03.2016, verso corrispettivo pari a Euro 5.305,65.= (già scontato del 20% e comprensivo delle spese) a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 4% (€ 212,23.=) e l'IVA al 22% (€ 1.213,93.=), per ottenere complessivi € 6.731,81.=;
2. **di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - a) Il progetto preliminare di cui al punto 1, deve essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di 2 copie cartacee entro 15 giorni dalla data di affidamento dell'incarico; il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla lettera a) decorre dalla data di ricevimento di copia della presente. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
 - Il progetto definitivo di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di copie cartacee sufficienti all'ottenimento di tutte le autorizzazioni oltre che di copia informatizzata, entro i 15 giorni successivi alla data di autorizzazione del progetto preliminare; il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla lettera a) decorre dalla data di ricevimento di copia della presente.. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
 - Il progetto esecutivo di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di 3 copie cartacee oltre che di copia informatizzata entro i 20 giorni successivi dalla data di approvazione del progetto definitivo. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.

Il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti.
Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.
Il pagamento del saldo del compenso, ad avvenuta verifica da parte del Servizio di merito della correttezza della prestazione mediante attestazione del Responsabile del servizio stesso.
Il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto; Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
3. **di dare atto** che tutti gli onorari sopra indicati saranno oggetto di rideterminazione sulla base del costo effettivo dell'opera.
4. **di impegnare** la spesa complessiva di € 6.731,81.= derivante dal presente provvedimento, all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9345 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso, gestione residui;
5. **di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm... Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. Z5B19432C4. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
6. **di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento;
7. **di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
8. **Avverso** la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
 - c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

(S.Z.)